



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 4 aprile 2016

Deliberazione n. 2016/7/33

Oggetto: Concordato preventivo C.G.S. Avellino. Provvedimenti.

L'anno duemilasedici il giorno 4 del mese di aprile alle ore 16,15 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Giulio BELMONTE	- Presidente	presente
2. Michele VIGNOLA	-V Presidente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Vincenzo SIRIGNANO	- Componente	presente
5. Modestino Maria IANDOLI	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Giuseppe GUGLIELMO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Benvenuto DE PASQUALE	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Giuseppe Tolino.

Il liquidatore del C.G.S. Avellino trasmette al Comitato Direttivo la relazione del Commissario Giudiziale e pedissequo provvedimento del Giudice Delegato in relazione alla richiesta di Concordato preventivo C.G.S.

IL COMITATO DIRETTIVO

Richiamate la delibera 2016/4/12 del 16 febbraio 2016 e la citata relazione del Commissario Giudiziale e pedissequo provvedimento del Giudice Delegato, assunta al protocollo consortile con il n. 0875 del 4 aprile 2016;

Ritenuto necessario di riunirsi entro massimo dieci giorni dalla data del presente Comitato per produrre valutazioni di merito in relazione alla questione all'ordine del giorno;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Prendere atto della relazione del Commissario Giudiziale e del pedissequo provvedimento del Giudice Delegato, trasmesse dal liquidatore della società C.G.S. Avellino in liquidazione che si allegano alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

Aggiornarsi entro massimo dieci giorni dalla data del presente Comitato per produrre valutazioni di merito in relazione alla questione emarginata in premessa.

CAVATTO
Dott. Commercialista Revisione Contabile
Tel. 0823/261574 - Fax 0823/261577 E-mail: cavatto@comunicazioniavvucati.it

TRIBUNALE DI FOGGIA - SEZIONE FALLIMENTARE
di Foggia (Basilicata)

RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
della Banca Previdente della Società Consobit per la Gestione dei Servizi di Foggia s.r.l. in
liquidazione - a.r. 2014.

Il Tribunale, composto da
dott. Pietro Gualto Presidente ed
dott. Francesco Paolo Fico Giudice
dott. Alessandro D. Fico Giudice
visti la relazione del Commissario Giudiziale;
dispone la concessione della Società Consobit per la
Gestione dei Servizi di Foggia s.r.l. in liquidazione
e del Commissario Giudiziale per il 26/10/2016, € 11,00-
li quindici
Foggia, Giuseppe Polignone
26/10/16 Il Giudice
Il Tribunale

Commissario Giudiziale
dott. Antonio Sarno

Il.mo Sig. Giudice Delegato Dott.ssa Patrizia Grasso,
il sottoscritto dr. Antonio Savino, commissario giudiziale della procedura di cui in epigrafe,

Premesso

- che, in data 20 novembre 2014, il Consorzio Gestione Servizi S.C. a r. l. in liquidazione ha presentato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma 6° l. f.;
- che, in data 19 maggio 2015, la società ha depositato il piano e la documentazione di cui agli artt. 161 e 186 bis L.f. basati su una situazione contabile al 28 febbraio 2015;
- che, con decreto del 24 novembre 2015 il Tribunale Ordinario di Avellino, Sezione Fallimentare, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale della Società Consortile per la gestione dei servizi di Avellino in breve C.G.S. disponendo la convocazione dei creditori per il giorno 28 gennaio 2016;
- che, in data 25 gennaio 2016, il difensore della società concordataria ha presentato una memoria preannunciando il deposito di un nuovo piano concordatario, attualmente in corso di elaborazione;
- che, all'udienza del 28 gennaio 2016, il Collegio ha sospeso l'adunanza dei creditori e le operazioni di voto riservando la fissazione dell'udienza all'esito della verifica dei presupposti di ammissibilità del depositando piano.

Per quanto sopra esposto,

il sottoscritto espone quanto segue.

Le funzioni del Commissario Giudiziale

Durante il concordato il debitore non perde la disponibilità dei propri beni; il commissario giudiziale, già dalla fase di pre-concordato, mantiene una funzione di "vigilanza", ossia di verifica e controllo sul comportamento dell'imprenditore in crisi.

Uno dei compiti principali del commissario, dunque, è quello di vigilare sulla gestione dei beni e continuazione dell'attività imprenditoriale antieconomiche in modo cronico ed irreversibile con il rischio di aggravare il dissesto con la maturazione di crediti prededucibili privi di copertura finanziaria. Ciò comporta la necessità di analizzare in modo critico e tempestivo il conto economico del periodo successivo al deposito dell'istanza ex art. 161, comma 6, l.f., onde non arrecare alcun pregiudizio ai creditori.

In quest'ottica, lo scrivente ha richiesto alla società concordataria una situazione contabile aggiornata al fine di verificare l'andamento della gestione nel periodo successivo alla presentazione del ricorso ex art.161, comma 6°, l.f. raffrontando i dati al 28 febbraio 2015, posti alla base del piano concordatario depositato, con quelli aggiornati al 30 novembre 2015, come forniti dalla società a seguito della richiesta inoltrata.

L'andamento della gestione concordataria

Dall'esame della situazione contabile al 30 novembre 2015, emergono chiaramente due dati molto importanti, meritevoli di ulteriori approfondimenti:

- la perdita contabile di €1.222.315,76;
- l'esposizione debitoria complessiva di €13.763.230,13.

Con riferimento alla **perdita contabile**, si rileva che, alla data del 30.11.2015, ammonta ad €1.222.315,76; confrontando tale dato con la perdita rilevata nella situazione contabile al 28.02.2015, pari ad €380.229,09, posta alla base dell'originario piano depositato in data 19 maggio 2015, si evidenzia un incremento della perdita contabile, sebbene non ancora rilevata, di oltre €800.000.

A tal proposito, si rileva che, nonostante la lieve ripresa rispetto all'esercizio 2014, il risultato d'esercizio emergente dalla situazione contabile al 30.11.2015 inferiore al dato previsionale indicato nel piano depositato il quale, per l'anno 2015, prevedeva una perdita di €559.345.

Si rileva, dunque, una situazione peggiorativa rispetto ai dati previsionali indicati dalla società ricorrente.

La tabella che segue evidenzia i costi e ricavi previsionali e quelli effettivi al 30.11.2015. Al fine di rendere omogenei i dati previsionali con quelli effettivi, sono stati stimati anche i costi e i ricavi, e conseguentemente il risultato d'esercizio al 31.12.2015, partendo dalla situazione contabile al 30.11.2015.

	Dato previsionale	Dato consuntivo al 30.11.15	Dato stimato al 31.12.15
Risultato d'esercizio	- 559.345	1.222.316	- 1.333.435

Altro elemento da valutare è l'esposizione debitoria complessiva, di €13.763.230,13 alla data del 30.11.2015, incrementata di circa €1.351.000,00 rispetto al dato indicato al 28.02.2015.

L'incremento dell'esposizione debitoria viene confermato anche dalle precisazioni ricevute da parte dei creditori le quali, rispetto al debito complessivo indicato nell'originario piano depositato, determinano un incremento dei debiti antecedenti alla presentazione del ricorso ex art.161 comma 2° l.f. e in parte successivi.

Relativamente ai primi, tenuto conto delle precisazioni, in parte condivise dallo scrivente, ciò che maggiormente rileva è l'aumento dei debiti in predeuzione. In particolare, il debito per energia elettrica, previsto alla data del 28/02/2015 era pari ad €331.234,82 nel mentre, ad oggi, ammonterebbe a circa €1.132.809,86 palesando la incapacità della società ricorrente a far fronte ai debiti correnti. Tale situazione rileva un delta peggiorativo 2015 di €783.732,00 oltre Iva. Pertanto, oltre ad un aumento del debito di €801.575,04, da un'analisi consuntiva dei dati, anche il costo effettivo supera quello stimato evidenziando difficoltà finanziarie ed economiche.

Chiarimenti da parte della società concordataria

Alla luce di quanto emerso dall'esame della situazione contabile al 30 novembre 2015 e come sopra illustrato, lo scrivente ha tempestivamente provveduto a richiedere chiarimenti alla società concordataria in merito alle circostanze e accadimenti gestionali che hanno determinato tale incremento della perdita contabile e dell'esposizione debitoria.

Nella nota, prontamente depositata dalla società concordataria in data 3 marzo 2015, quest'ultima ha esposto le ragioni che hanno portato ad un simile discostamento tra i dati previsionali e i dati consuntivi, sottolineando come, nonostante abbia posto in essere le azioni correttive previste nel piano e pur avendo predisposto lo stesso basandosi su valutazioni attente e prudenti, i dati a consuntivo divergono da quelli previsionali, soprattutto a causa di una flessione imponderabile del fatturato conto terzi.

A parere della ricorrente, ...Ciò che invece ha compromesso le aspettative del piano industriale è stato il verificarsi, per la prima volta nella storia della società, di condizioni negative particolari che hanno impedito il realizzarsi delle previsioni in termini di richiesta di smaltimento rifiuti conto terzi. In realtà il CGS per la prima volta non è riuscito a sfruttare al meglio

la propria capacità produttiva. Ciò per l'assoluta carenza di pioggia che ha caratterizzato tutto il 2015, ma in particolare l'inverno 2015--2016. Ovviamente la produzione di rifiuti liquidi ed in particolare del c.d. "percolato da discarica", con conseguente necessità del suo smaltimento, è strettamente legata alle precipitazioni atmosferiche... [...] In conclusione, nonostante l'importante aumento della capacità produttiva che, in linea con quanto previsto nel piano industriale di concordato, è passata da 270 mc. di percolato al giorno a 440 mc. di percolato al giorno, il fatturato si è mantenuto sui 5 livelli del 2014 (con un leggero incremento). È importante notare che ad ottobre, nell'unico mese che ha piovuto con un minimo di regolarità, il fatturato "conto terzi" ha raggiunto livelli soddisfacenti (c.ca 320.000 euro) in linea con le previsioni.

Come correttamente riportato nella nota in oggetto, i dati, ancora provvisori, del 2015 mostrano fino a tutto novembre 2015 una perdita di oltre euro 1.200.000,00 (destinata ad aumentare). Il risultato ottenuto, anche se molto migliore di quello del 2014, rende inverosimile la previsione di riuscire ad ottenere per il 2016 il previsto risultato di esercizio positivo (un utile di c.ca 300 milauro).

Infatti, la società ha depositato un'istanza preannunciando il deposito di un nuovo piano basato sulla cessione dell'azienda ad un terzo soggetto onde garantire la continuità del pubblico servizio. A tal fine, la società concordataria, in una dettagliata relazione sottoposta al socio unico Consorzio ASI in data 16 febbraio 2016, ha invitato lo stesso a

- 1) a ricercare ogni e qualsivoglia soluzione al fine di garantire la continuità del servizio attraverso una cessione dell'azienda del CGS a titolo oneroso ad altro soggetto che possa garantire la chiusura dell'attività gestionale diretta del CGS ed il ripianamento delle perdite, anche attraverso lo strumento del concordato; ovvero
- 2) ad indire con la massima urgenza una nuova gara per l'affidamento del servizio, esternalizzandolo e, contestualmente, ripianare le perdite già maturate dal CGS.>>

Tuttavia, ad oggi, sembrerebbe che non sia stato ancora individuato un soggetto interessato all'acquisto dell'azienda né depositata alcuna integrazione alla relazione ex art.161 co.3° l.f.

A ciò si aggiunga che, come segnalato anche dal Tribunale di Forlì con sentenza del 4 dicembre 2015 ... "la nuova proposta deve ritenersi inammissibile quando non accompagnata dal deposito di una relazione integrativa di quella già depositata ai sensi dell'articolo 161, 3° c. l.fall. Il carattere sostanziale della modifica deve infatti essere individuato non tanto facendo ricorso a categorie di carattere processual-civilistico (quali l'emendatio e la mutatio libelli), ma piuttosto andando a verificare se la variazione apportata comprometta la correlazione tra l'idoneità informativa delle verifiche e dei giudizi in precedenza effettuati dall'attestatore e la nuova consistenza del piano e della proposta. È compito dell'attestatore, quale figura di garanzia della genuinità e dell'affidabilità dei piani di risanamento concorsuali, integrare la propria relazione ogni volta in cui muti l'oggetto del concordato, senza che possano a ciò supplire le indagini compiute dal Commissario Giudiziale, che all'interno della relazione di cui all'art.172 l.fall. si limita a illustrare e criticare il piano e la proposta concordataria al fine di completare il novero delle informazioni offerte alla massa dei creditori per esercitare un voto informato e consapevole, ma non

attesta ancora che in merito alla veridicità dei dati forniti dall'imprenditore e alla fattibilità del piano"...

Per quanto riguarda l'incremento dell'esposizione complessiva, la società concordataria rileva che tale incremento, pari a circa €1.351.000,00, si compensa parzialmente con un incremento dei crediti per €718.984,16, evidenziando, altresì, che l'incremento dei debiti sarebbe da attribuire, per la maggior parte, all'aumento del debito verso il socio Consorzio ASI.

Pertanto, tenuto conto che, ad oggi, la società debitrice non ha depositato il nuovo piano concordatario, lo scrivente

Chiede

alla S.V. Ill.ma, ove condivise le motivazioni sopra rappresentate, di convocare la Società Consortile per la Gestione dei Servizi Avellino a r.l. per fornire ulteriori informazioni e delucidazioni in merito.

Con osservanza.

Avellino, lì 22 marzo 2016

Il Commissario Giudiziale

Dott. Antonio Savino

omissis